

N. 3741

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice DANIELE GALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1999

Modifica dell’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto  
1995, n. 335, in materia di pensioni, assegni e rendite vitalizie  
liquidate a causa di eventi invalidanti

ONOREVOLI SENATORI. — Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che le pensioni di inabilità, di reversibilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995, con il riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'applicazione di questo dispositivo determina decurtazioni notevoli su molti trattamenti pensionistici. Il mancato cumulo penalizza in particolare persone anziane, in genere vedove titolari di pensioni di reversibilità.

Numerosi ricorsi sono portati avanti a questo proposito dalle organizzazioni sindacali e di patronato, anche in ragione del fatto che per i periodi precedenti all'entrata in vigore è consentito il cumulo dei diversi trattamenti. Questo determina quindi la sussistenza di diversi trattamenti nei confronti di persone che si trovano nella medesima situazione.

Per questo motivo si intende con questa norma reintrodurre nel nostro ordinamento il principio di cumulabilità tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno d'invalidità con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso effetto invalidante.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

«43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti».

